

**SUL TRATTAMENTO FISCALE DEI REDDITI
PRODOTTI DAL CONTRIBUENTE ITALIANO IN GIAPPONE**

Sentenza del 18.8.2025 n 11446 – Corte di Giustizia Tributaria primo
grado di Roma Sez. 27

Composizione

Presidente Dott. Massimo Gino Fanucci

Relatore Dott. Massimo Gino Fanucci

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 243 TERRITORIALITA'
DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER
EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

Redditi prodotti in Giappone – Assoggettabilità a tassazione in Italia –
Condizioni.

Massima

Gli elementi di reddito prodotti dal cittadino italiano in Giappone sono inclusi
nella base imponibile ai sensi della Convenzione stipulata a Tokyo il 20 marzo
1969 e ratificata dall'Italia con legge 18.12.1972 n. 855, purché l'Italia deduca
dalle imposte così calcolate i tributi già pagati all'estero.

Rif. Normativi

Convenzione di Tokyo Italia-Giappone del 20 marzo 1969 ratificata con L. n.
855/1972; Artt. 2 e 3 T.I.U.R.; Artt. 19, 23, 37 e 71 Convenzione di Vienna;
Art. 4 D.P.R. n. 601/1973; Artt. 49 e 50 D.P.R. n. 917/1986

Conformità

CGT Roma Sent. n. 11446/2025

Anno pubb.

2025